



COMUNE DI MONTEMILONE

Provincia di Potenza
Largo Regina Elena, 2 – cap. 85020
Tel. 0972/99190; Fax 0972/99025; PEC comunemontemilone@cert.ruparbasilicata.it

ORDINANZA SINDACALE

N.24 del 28 ottobre 2020

Artt. 50 e 54 del Dec. Leg. N. 267/2000 T.U.E.L.

Oggetto: misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Chiusura precauzionale della Scuola primaria *Ten. Michele Acciani* sede coordinata di Montemilone in Via Paolo Borsellino.

IL SINDACO

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante: "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.L. 25 marzo 2020 n. 19 convertito in legge 22 maggio 2020 n. 35;

Visto il DPCM 11 giugno 2020;

Visto il DPCM 14 luglio 2020;

Visto il D.L. 30 luglio 2020 n. 83 con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020 n. 176;

Visto il Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 66 con il quale il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga fino al 31 gennaio 2021 dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di "emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale" da parte della Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS);

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 1 agosto 2020;

Visto il DPCM 7 agosto 2020;

Viste le Ordinanze del Ministro della Salute 12 agosto 2020 e 21 settembre 2020;

Visto il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID-19, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;

Visto il DPCM 13 ottobre 2020;

Visto il DPCM 18 ottobre 2020 di modifica del DPCM del 13 ottobre 2020;

Visto il DPCM 24 ottobre 2020 recante nuove disposizioni in materia di contrasto alla diffusione di COVID-19;

Visto il documento del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 recante nuove indicazioni in materia di durata e termine dell'isolamento e della quarantena;

Considerato il rapido diffondersi dell'epidemia ed il progressivo aumento degli incrementi giornalieri dei contagi sul territorio nazionale e regionale;

Valutata la situazione di emergenza che si è venuta a creare e i rischi connessi per la salute pubblica;

Preso atto che in data 28 ottobre 2020, per le vie brevi, il dott. Amabile, medico di famiglia, mi ha comunicato che uno scolaro del plesso scolastico di Via Paolo Borsellino è risultato positivo al COVID-19;

Ritenuto doveroso provvedere in via precauzionale alla chiusura del plesso scolastico de quo dal 29 ottobre 2020 e fino al 30 ottobre 2020 al fine di procedere alla disinfezione, sanificazione e pulizia straordinaria degli ambienti interessati;

Considerato che in ragione delle attuali informazioni in possesso dell'Ente non sussistono condizioni di sicurezza per la salute degli alunni e del personale scolastico, di contro si ravvisa la necessità di porre in essere ogni iniziativa idonea a scongiurare ulteriori nuovi contagi;

Stabilito che si rende necessario porre in essere ogni utile misura finalizzata ad evitare il diffondersi dell'epidemia;

Ritenuto che sussistano, allo stato attuale, i presupposti e le condizioni per la emanazione di un provvedimento contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000, al fine di prevenire, contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed in particolare l'art. 50, comma 5 e l'art. 54 relativo alle competenze ed ai poteri del sindaco quale Autorità locale in materia sanitaria;

Visto lo Statuto comunale;

ORDINA

La chiusura della Scuola primaria sede coordinata di Montemilone in Via Paolo Borsellino, dal giorno 29 ottobre 2020 al 30 ottobre 2020, al fine di procedere alla disinfezione, sanificazione e pulizia straordinaria degli ambienti;

altresi, la chiusura della classe IV della Scuola primaria sede coordinata di Montemilone in Via Paolo Borsellino dal giorno 29 ottobre 2020 al 7 novembre 2020, al fine dell'osservanza del periodo di quarantena così come previsto per legge.

DEMANDA

alla Polizia locale e alle altre Forze di polizia il controllo sul rispetto della presente ordinanza;

DISPONE

che copia della presente ordinanza sia pubblicata sul sito web del Comune di Montemilone ed all'albo pretorio ai sensi dell'art. 8 comma 3 legge 241/90 e trasmessa:

alla Polizia Locale del Comune di Montemilone;

ai Carabinieri di Montemilone;

alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Potenza;

al dirigente scolastico della Scuola primaria sede coordinata di Montemilone in Via Paolo Borsellino;

all'ASP competente per territorio.

AVVERTE

Che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di Basilicata entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni consecutivi dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971.



Il Sindaco
prof. re Antonio D'Amelio